

COMUNE DI OSOGNA

Regolamento del Cimitero

1967

Tipografia Torriani S.A.
Via G. Motta - Bellinzona

I. AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Art. 1

Il Cimitero è posto sotto la vigilanza del Municipio, che assicura l'osservanza di tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia.

**Amministrazione
Sorveglianza**

Art. 2

La diretta sorveglianza del Cimitero è affidata al custode affossatore il quale è pure responsabile della manutenzione. Provvede alle inumazioni ed alle esumazioni. È nominato dal Municipio e le sue mansioni sono fissate nel Regolamento comunale.

II. SEPOLTURE

Art. 3

L'area del Cimitero è suddivisa in:

1. Campi per sepolture nella zona a ciò destinata, per adulti e bambini.
Concessione gratuita ventennale, non rinnovabile.
2. Parcelle per tombe di famiglia, nel campo speciale designato. L'acquirente si assume l'obbligo di costruire preventivamente la rispettiva tomba di famiglia entro il termine che sarà fissato dal Municipio.
3. Colombario, che è suddiviso in: — loculi per urne cinerarie;
— locule per le ossa.

**Posti
temporanei
e a tempo
indeterminato**

III. INUMAZIONI

Art. 4

Nessuna salma o resti di salma potranno essere inumati nel Cimitero senza l'autorizzazione scritta del Municipio.

**Autorizzazione
per
l'inumazione**

Art. 5

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decesse nel territorio del Comune;
- b) di persone domiciliate nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale;
- c) di persone non domiciliate nel Comune, decesse fuori del territorio comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia o ad un loculo nel colombario;
- d) di persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale;
- e) di persone non domiciliate e non attinenti, per le quali una famiglia proprietaria di una tomba facesse richiesta di inumazione;

**Inumazione di
salme, ceneri
e ossa**

f) il Municipio può inoltre concedere in via eccezionale la inumazione di salme, ceneri ed ossa di persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti familiari sono domiciliati ad Osogna.

Art. 6

Orario per le inumazioni

Tutte le inumazioni devono essere praticate di giorno. Durante i mesi di luglio e di agosto il trasporto delle salme deve essere fatto prima delle ore 10.00 e dopo le ore 16.00.

Prescrizioni per le casse

Le bare destinate alla sepoltura in terra dovranno essere di legno leggero (abete), dello spessore non superiore a 3 cm. Sono assolutamente proibite le casse di legno duro, metalliche o di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione. Le casse metalliche sono obbligatorie per le inumazioni nelle tombe di famiglia.

Il Municipio, per mezzo di un suo incaricato, si riserva di controllare la stretta osservanza delle suddette disposizioni.

Art. 7

Contenuto del feretro

Un feretro non potrà contenere che una salma. Solo la madre e il neonato morti nell'atto del parto possono essere chiusi nello stesso feretro.

Art. 8

Salme provenienti da altri Cantoni e dall'estero

Per la sepoltura di salme provenienti da altri Cantoni e dall'estero, rinchiusi in casse metalliche, valgono in ogni caso le disposizioni dell'Art. 6.

Art. 9

Dimensioni delle fosse

Le tombe devono avere le seguenti dimensioni:

- | | |
|---|------------------------|
| a) per adulti: | m. 1.80 di lunghezza |
| | m. 0.80 di larghezza |
| | m. 1.80 di profondità |
| b) per ragazzi fino all'età di 12 anni: | m. 1.50 di lunghezza |
| | m. 0.60 di larghezza |
| | m. 1.50 di profondità. |

La distanza tra una fossa e l'altra dev'essere di almeno m. 0.40. In una fossa non si può inumare più di una salma, tranne nel caso previsto dall'Art. 7.

Art. 10

Divieto di inumare più di una salma in una fossa

Controllo e registrazione

Il Municipio terrà la registrazione di tutte le salme e ceneri deposte nel camposanto (nome, cognome, età, paternità e nazionalità del defunto).

Ogni tomba dovrà essere contrassegnata da almeno un cippo con numero.

Per le tombe a cui nessuno è tenuto a provvedere, il Municipio si interesserà sia per la sostituzione della croce o del cippo e sia

per il mantenimento in buon ordine delle tombe stesse. Il Municipio terrà pure la registrazione delle tasse pagate.

IV. ESUMAZIONI

Art. 11

Alle esumazioni provvede l'affossatore, previa autorizzazione del Municipio.

Art. 12

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza della concessione, ed a seconda delle necessità, per far posto ad altre inumazioni, non prima di 20 anni dalla sepoltura.

Esumazioni ordinarie

Art. 13

Le ossa rinvenute nella rimozione delle fosse e non reclamate, saranno diligentemente raccolte e deposte nell'ossario comune. Il Municipio ne darà avviso agli interessati affinché possano eventualmente raccoglierte e deporle nel loculo particolare.

Art. 14

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o di modificazione del Cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia. Salvo il caso di inchieste giudiziarie, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere sociali — Divisione dell'Igiene — prima che siano trascorsi 20 anni, dall'inumazione. Le esumazioni consentite prima di questo tempo devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.

Esumazioni straordinarie

L'autorizzazione dipartimentale è soggetta a una tassa di franchi 15.— che viene incassata contro rimborso.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

V. NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE DI PARCELLE PER TOMBE DI FAMIGLIA E LOCULI NEL COLOMBARIO

Art. 15

Per ottenere la concessione di una parcella per tombe di famiglia o di loculi, si dovrà inoltrare al Municipio una istanza scritta e firmata dal richiedente.

Domanda di concessione

Art. 16

Per ogni concessione dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce ai diritti ed obblighi derivanti dalla concessione.

Nomina di un rappresentante

Piano e ordine delle sepolture

Art. 17
Il piano e l'ordine progressivo della utilizzazione delle parcelle e dei loculi è fissato dal Municipio.

Diritto personale delle concessioni

Art. 18
Le concessioni di parcelle per tombe di famiglia o loculi non danno diritto alla proprietà, ma costituiscono soltanto un diritto personale: e quindi non sono nè alienabili, nè sequestrabili.

VI. NORME DI POLIZIA

Giorni e orario d'apertura del Cimitero

Art. 19
I giorni e l'orario di apertura al pubblico del Cimitero sono fissati dal Municipio, tenuto conto delle particolari esigenze.

Divieto di ingresso

È vietato l'ingresso al Cimitero ai ragazzi che non sono accompagnati da persone adulte.
L'introduzione dei cani nel recinto del Cimitero è assolutamente vietata.

Contegno nel Cimitero

Art. 20
Nel Cimitero è vietato qualsiasi atto o contegno indecoroso.

Muri di cinta

Art. 21
Nessun proprietario di terreni confinanti con il Cimitero potrà far deposito di qualsiasi natura contro i muri di cinta, tenere piante le quali con le radici o con i rami possano invadere od occupare l'area del Cimitero o danneggiare il muro di cinta.

VII. NORME DI EDILIZIA

Approvazione progetti e requisiti per la posa di lapidi, monumenti, e la costruzione di tombe di famiglia

Art. 22
Nessuna lapide o ricordi di qualsiasi natura, o monumento o tomba di famiglia potranno venire costruiti, ricostruiti o collocati nel Cimitero senza l'autorizzazione del Municipio. Per ottenere tale autorizzazione si dovrà presentare al Municipio, in duplo esemplare, il relativo progetto:

- a) per lapidi e monumenti
in scala 1 : 10, in formato normale 21 x 29,7
- b) per le cappelle
in scala 1 : 20, in formato normale 21 x 29,7
con descrizione delle decorazioni, delle iscrizioni e epitaffi, e con la indicazione del materiale che si intende impiegare.
Il Municipio si riserva di apportare quelle modifiche di carattere estetico, letterario ed igienico dettate dal suo prudente criterio e dalle vigenti prescrizioni.
Rilascierà l'autorizzazione o la rifiuterà precisandone i motivi.
- c) per le tombe di famiglia (sottostruttura)
si devono adottare i piani tipo elaborati dal Municipio (2 o 4 posti).

Art. 23
I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati nell'interno del Cimitero, ma dovranno esservi trasportati già in condizioni per essere posati in opera.
Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinimento che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Non è permesso nessun lavoro alle tombe ed alle cappelle nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre ed il 5 novembre inclusi.

Art. 24
La posa di lapidi o monumenti contro il muro di cinta del nuovo Cimitero sarà esaminata volta per volta dal Municipio.

Posa lapidi o monumenti contro il muro di cinta

Art. 25
La terra, le pietre od altro che residuasse dalle opere, tanto eseguite che in corso di costruzione da parte dei privati, dovrà essere immediatamente trasportata dai costruttori fuori dal Cimitero. In caso di ritardo nell'adempimento di questo obbligo, l'autorità municipale vi provvederà a spese dei concessionari.

Sgombero residui di opere

Art. 26
Nella rinnovazione delle fosse, le lapidi ed i monumenti che verranno levati, se non saranno ritirati dalla famiglia entro un mese dal comunicato avviso, diverranno proprietà del Comune che potrà disporre nel modo che crederà più opportuno.

Destinazione lapidi e monumenti rimossi

Art. 27
Allorchè un monumento od una cappella dovessero essere di pregiudizio alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari, od al decoro del Cimitero, sarà obbligo degli interessati di eseguire, nel termine che verrà loro prefisso, le opportune riparazioni: caso contrario il Comune provvederà alle riparazioni, a spese degli interessati.

Manutenzione monumenti e cappelle

Art. 28
Il Municipio non assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti, cappelle, tombe di famiglia o altri ricordi funebri.

Responsabilità del Comune per danni

Art. 29
Le piantagioni private, che non siano di semplici fiori ed arbusti di basso fusto, sempreverdi, sono vietate; comunque non devono invadere nè sporgere sui passaggi fra tomba e tomba. In particolare sono vietate le bordure delle tombe con siepi di qualsiasi natura.

Piantagioni private

Le tombe devono essere delimitate unicamente con bordure in pietra naturale od artificiale di un'altezza non superiore ai 15 cm. e secondo il contorno prescritto; non sono ammessi

Delimitazione delle tombe

recinti metallici rigidi; sono tollerate tutt'al più le catene metalliche quali complemento delle bordure di pietra.

L'autorità comunale, previo avviso agli interessati, ha la facoltà di regolare ed anche estirpare quelle piantagioni che non sono conformi al regolamento.

Portafiori

È pure vietato l'uso di scatole di latta o di bottiglie quali portafiori.

Art. 30

La concessione è gratuita, ventennale, non rinnovabile.

Dimensioni:

per adulti m. 1.80 x 0.80

per ragazzi fino all'età di 12 anni m. 1.50 x 0.60

Segno funebre: altezza massima m. 1.80

Art. 31

La concessione scade con la soppressione del Cimitero.

a) Tombe di famiglia:

Dimensioni delle parcelle, come al piano generale del Cimitero.

Monumenti dell'altezza massima di m. 2.50.

Delimitazione esterna della tomba o cappella, come indicato nel piano generale del Cimitero.

Il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie spese l'eventuale sottomuratura del muro di cinta, relativamente alla profondità ed alla larghezza della tomba o cappella che intende costruire.

b) Colombario comprendente loculi per le ossa e per le ceneri:

Dopo l'introduzione delle ossa o delle ceneri, il loculo deve essere murato, a cura del Municipio e a spese del concessionario, con tavelle di cotto (dello spessore di cm. 3) e sovrapposizione della lastra di marmo tipo uniforme, fornita dal Comune.

Le iscrizioni del nome, cognome, anno di nascita e di morte, nonchè eventuale posa di una fotografia, saranno curate dal Municipio a spese degli interessati.

Per la deposizione di ossa nei loculi, è prescritta la cassetta di éternit di tipo uniforme, fornita dal Comune a prezzo di costo.

La cassetta non potrà contenere che le ossa di una sola salma.

I loculi possono essere riservati dietro immediato pagamento della tasso di tariffa.

Non è ammessa la concessione a terzi del loculo riservato od occupato.

Le urne cinerarie potranno essere collocate anche nelle fosse o nelle tombe di famiglia.

VIII. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32

In caso di abbandono o di ampliamento del Cimitero, i concessionari di tombe avranno diritto unicamente ad una porzione di terreno corrispondente a quella posseduta nel precedente Cimitero, in un'ubicazione possibilmente equivalente.

Per le modifiche nell'ambito del Cimitero, nessun onere verrà imposto ai singoli interessati.

**Ampliamento o
modificazione
del Cimitero**

Art. 33

Chi arrecherà guasti o sfregio al Cimitero (muri, cancellate, tombe, ecc.) andrà soggetto ad una multa di fr. 10.— a fr. 50.— oltre al risarcimento dei danni, riservata l'azione penale.

**Penalità per
guasti o sfregio
al Cimitero**

Posti
temporanei

Posti a tempo
indeterminato

Osogna, 3 febbraio 1976

AVVISO ALLA POPOLAZIONE

Si avvisa la popolazione che il Consiglio Comunale, in data 27 ottobre 1975, ha modificato le tariffe del Regolamento del Cimitero come segue:

I. Posti temporanei

- | | | |
|----|--|------------|
| a) | per le persone decesse nella giurisdizione comunale e per i domiciliati | gratuito |
| b) | per gli attinenti non domiciliati | fr. 60.-- |
| c) | per i non attinenti e non domiciliati decessi fuori della giurisdizione comunale | fr. 120.-- |

II. Posti a tempo indeterminato

- | | | |
|----|--|------------|
| a) | loculi per ceneri o ossa di persone decesse nella giurisdizione comunale e per i domiciliati | fr. 250.-- |
| b) | per inumazioni di ceneri o ossa di attinenti non domiciliati | fr. 350.-- |
| c) | per inumazioni di ceneri o ossa di non attinenti e non domiciliati | fr. 500.-- |
| d) | per occupazione provvisoria di loculi | fr. 10.-- |
- al mese o frazione

III. Parcelle per tombe di famiglia a 2 posti (1,20 x 2,60)

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | per domiciliati | fr. 1'200.-- |
| b) | per gli attinenti non domiciliati | fr. 1'800.-- |
| c) | per i non attinenti e non domiciliati: la concessione è riservata: la tassa è da stabilirsi caso per caso. | |

Parcelle per tombe di famiglia a 4/6 posti (2,40 x 2,60)

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | per domiciliati | fr. 2'000.-- |
| b) | per gli attinenti non domiciliati | fr. 3'000.-- |
| c) | per i non attinenti e non domiciliati: la concessione è riservata: la tassa è da stabilirsi caso per caso. | |

IV. Tassa di introduzione nel Cimitero di ossa di defunti o ceneri, provenienti da altra giurisdizione

- | | |
|---------------------|------------|
| a) di domiciliati | fr. 250.-- |
| b) di attinenti | fr. 350.-- |
| c) di non attinenti | fr. 500.-- |

V. Esumazioni straordinarie

Tassa di assistenza dell'incaricato comunale fr. 20.--

VI. Tassa per la posa di lapidi murarie o monumenti lungo il muro di cinta del Cimitero

(Tassa da stabilirsi caso per caso)

NB: Tasse per eventuali casi non contemplati nel presente Regolamento, saranno stabilite volta per volta dal Municipio.

Per il Municipio,

Il Sindaco:
(W.Ghiringhelli)

Il Segretario:
(F.Guidi)